

## RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Direzione Tecnica Piazza della Croce Rossa, 1

<u>00161 Roma</u>

Aziende di cui al DM 5 Agosto 2016

Loro SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE** 

Loro SEDI

## p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Via G. Caraci, 36

00157 Roma

**ASSTRA** 

Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

**ASSOPORTI** 

Via dell'Arco de' Ginnasi, 6

00186 Roma

## **U.I.R. UNIONE INTERPORTI RIUNITI**

Viale Pasteur, 10

00144 Roma

**ASSOFERR** 

Via Panama, 62

00198 Roma

Oggetto: Registro dell'Infrastruttura (RINF) e valutazione di compatibilità tecnica treno-tratta.

Si comunica che, per effetto delle attività inerenti al processo di revisione della vigente Decisione 2014/880 recante le specifiche tecniche del Registro dell'Infrastruttura (RINF), a cui questa Agenzia prende parte in qualità di Soggetto responsabile per l'istituzione e il mantenimento del registro nazionale, è prevista la valorizzazione di nuovi parametri finalizzati al pieno utilizzo dello stesso Registro anche quale strumento per verificare la compatibilità tecnica treno-tratta, in coerenza con quanto previsto nella Direttiva Interoperabilità 2016/797, tuttora in fase di recepimento a livello nazionale, recante "I valori parametrici iscritti nel registro dell'infrastruttura sono considerati in

combinazione con i valori parametrici riportati nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato per verificare la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete" (art. 49 comma 2).

Nelle more della emanazione della nuova decisione europea inerente al citato Registro, si rammenta la necessità che tutti i Gestori dell'Infrastruttura di reti/linee ricadenti nel campo di applicazione della Direttiva Interoperabilità garantiscano che i dati inseriti siano affidabili ed aggiornati e si adoperino affinché la piena operatività dei propri registri di rete venga raggiunta in tempi compatibili con quanto previsto dalla pertinente regolamentazione.

Relativamente alla verifica di compatibilità tecnica, si evidenzia altresì che la citata Direttiva 2016/797 all'art. 23 precisa che "Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nel settore d'impiego specificato nella sua autorizzazione all'immissione sul mercato, essa controlla: ... il veicolo sia compatibile con la tratta sulla base del registro dell'infrastruttura, le pertinenti STI o ogni informazione pertinente che il gestore dell'infrastruttura deve fornire gratuitamente e entro un termine ragionevole, qualora tale registro non esista o sia incompleto; ..." e che a tali fini "l'impresa ferroviaria può svolgere prove in cooperazione con il gestore dell'infrastruttura".

Quanto sopra premesso e considerato, è evidente che le Imprese Ferroviarie debbano prendere in considerazione le implicazioni che l'assolvimento di tale compito può determinare sulla propria organizzazione, sia in termini di procedure operative che di risorse umane debitamente competenti e formate, e quindi avviare – se necessario – un percorso di riflessione e/o aggiornamento interni per non trovarsi impreparate all'entrata in vigore del recepimento nazionale della Direttiva.

Questa Agenzia rimane disponibile a fornire ogni utile informazione o supporto conoscitivo relativamente agli argomenti in parola sia nella veste di Autorità di Sicurezza che di Soggetto responsabile del RINF.

Il vicedirettore incaricato Ing. Marco D'Onofrio

